

Milano, 13 maggio 2015

Tramite SIPE

Spett.le
C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

***Osservazioni al documento di consultazione sulle proposte di modifica al
"Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi
dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive
modificazioni"***

In relazione al documento in oggetto, si osserva quanto segue:

- a) nel procedimento sanzionatorio, scandito in una fase istruttoria ed una decisoria, la previsione relativa alla possibilità di presentazione, nell'ambito di tal ultima fase, di ulteriori controdeduzioni scritte «*in replica*» alla relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative (art. 8, 2° co., nuova formulazione), potrebbe valutarsi meritevole di un correttivo;
- b) invero, al momento della decisione, la Commissione, se l'esercizio del diritto di difesa è stato spiegato nella sua completezza, già dispone: (1) del provvedimento impugnato, (2) delle controdeduzioni sul provvedimento impugnato, (3) del processo verbale dell'audizione personale e (4) della relazione che conclude l'istruttoria, documento,

- quest'ultimo, che, evidentemente, a sua volta contro-deduce alle contro-deduzioni presentate dai destinatari della contestazione;
- c) orbene, più che prevedere ulteriori controdeduzioni alla relazione che conclude l'istruttoria, ai fini dell'effettività del diritto di difesa e di una piena esplicazione del contraddittorio, potrebbe ammettersi, a parere di chi scrive, **la possibilità, su richiesta ed in via alternativa alle controdeduzioni scritte, di una discussione orale di fronte alla Commissione;** discussione che consente un reale dibattito, nell'immediato, svolgendo domande, chiedendo risposte, chiarimenti e stimolando approfondimenti;
- d) del resto, dibattere oralmente favorisce anche la più efficace selezione degli argomenti che necessitano di svolgimento e confronto innanzi la Commissione ai fini della formazione del suo convincimento, contribuendo ad una più consapevole e fruttuosa (rispetto alla fase della decisione) valutazione dei fatti e delle vicende oggetto di esame;
- e) viceversa, la previsione di affidare ad ulteriori memorie le osservazioni "avverso" la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, finirebbe con l'introdurre un'appendice scritta nella fase decisoria che verrebbe a risolversi – nel più dei casi ed in considerazione delle modalità di recepimento delle controdeduzioni presentate dai destinatari degli addebiti da parte predetto Ufficio – in una mera ri-argomentazione delle controdeduzioni medesime;
- f) ammettere una discussione orale innanzi alla Commissione, nella fase decisoria, garantendo un'effettiva dialettica tra le parti, indubbiamente utile al superamento di posizioni che, al contrario, risulterebbero cristallizzate in uno (sterile) contrapposto, sembra non solo ragionevole ma, e per conseguenza, congruente con la possibilità di audizione nella

fase istruttoria, apparendo distonica la possibilità di essere ascoltati in un momento in cui si “forma la prova”, da parte dell’Ufficio procedente, e non nel momento in cui la “prova formata”– si badi, sempre dal medesimo Ufficio – funge da elemento della decisione.

* * *

Le osservazioni che precedono sono rese a titolo personale dai sottoscritti nel tentativo di fornire alla Commissione un qualche contributo in sede di pubblica consultazione e se ne autorizza la divulgazione.

Maurizio Onza

Fabio Ciccariello